



UN PRIVILEGIO PER ANTONIA.
CONFLITTO D'INTERESSI
NELLA BOLOGNA DEL TRECENTO.

DIANA TURA *


L'idea del mio intervento è nata esattamente un anno fa, quando, in occasione della mostra "Belle vesti, dure leggi"¹ e di una serie di conferenze sugli abiti e le proibizioni sartuarie nel Medioevo, mi fu segnalato un breve documento (poco più di quindici righe) di particolare interesse per il suo contenuto² (tav. 32). Il documento in questione si trova fra le carte dell'archivio della famiglia Lambertini, conservato

* *Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 22.5.2004.*

¹ La mostra, il cui progetto scientifico si deve a Maria Giuseppina Muzzarelli, è stata organizzata nel maggio 2003, in occasione della "Settimana della Cultura", dall'Archivio di Stato di Bologna in collaborazione con l'Università degli studi di Bologna - Dipartimento di paleografia e medievistica e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. (*Belle vesti, dure leggi*. Catalogo della mostra, a cura di M. G. Muzzarelli, Bologna 2003).

² Ringrazio Giorgio Tamba per avermi segnalato il documento in occasione della relazione "Vesti e gioielli nei documenti dell'Archivio di Stato di Bologna" da me presentata nella seduta della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna del 18 maggio 2003.

presso l'Archivio di Stato di Bologna, fra atti notarili di tutt'altra tipologia³.



A. S. Bo, Famiglia Lambertini, b. 11 - 1378 febbraio 13

È scritto a Bologna il 13 febbraio 1378: Lito e Giovanni, vescovi, commissari apostolici ed esecutori della riconciliazione fra la Chiesa e la città di Bologna accolgono la supplica di Antonia, figlia di Giovanni da Legnano (*"nata excellentissimi utriusque iurium doctoris domini Johannis de Legnano"*) di poter indossare gli ornamenti consueti, (*"licentiam defferendi ornamenta quacumque in civitate"*) in deroga agli statuti da poco redatti (*"non obstante statuto nuper edito"*) e ad ogni altra proibizione e ciò in forma di

³ A.S.Bo, Famiglia Lambertini, b. 11.

grazia e dono speciale: "(...) noi commissari, considerando che l'ornato delle vesti orna la città (*"ornatus vestium ornat civitatem"*), volendo acconsentire alla richiesta e fare una speciale grazia (...) concediamo che tu Antonia (...) possa impunemente portare qualunque ornamento, nonostante il recente statuto e ogni altra proibizione (...) da cui in forza della nostra autorità deroghiamo (...) (*"de nostra plenitudine potestatis"*), ingiungendo a tutti gli ufficiali di Bologna di rispettare questa concessione e di non contrastarla".

Sofferriamo la nostra attenzione su alcuni particolari del documento: innanzitutto i personaggi che vengono menzionati (Lito e Giovanni, Giovanni da Legnano, Antonia), poi l'anno ed il luogo in cui il documento è redatto (Bologna, 1378), il riferimento legislativo (nonostante lo statuto appena pubblicato - *"non obstante statuto nuper edito"*) ed infine la motivazione con cui viene accolta la supplica (l'ornato delle vesti orna la città - *"ornatus vestium ornat civitatem"*).

Vorrei accostare a questa un'altra testimonianza su Giovanni da Legnano, forse leggendaria, ma sicuramente significativa, nella versione tramandataci da Fantuzzi nell'opera sugli "Scrittori bolognesi"⁴:

"Fu il nostro Giovanni Legnani di genio serio, e filosofico, e tutto sempre immerso nello studio, e negli affari, niente curando l'esteriore apparenza di se stesso, ed il fasto

⁴ G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1786, vol. V, p. 38.

che poteva derivargli dalla sua qualità, e dal suo sapere, onde perciò avvenne che invitato una volta a splendidissime nozze, ed essendovisi portato con un assai semplice vestimento, fu collocato in uno degli ultimi luoghi della tavola. Vedendosi esso così negletto, e ben intendendo ciò derivargli per non essere in eguale apparato di vestimento degli altri comandò ad uno de suoi servi di portargli una sontuosa veste di porpora che teneva, e giuntali s'alzò di tavola, e andò a collocarla nello scanno, che fra primi luoghi doveva competergli, dicendo: voi onorate la veste, abbiatevi questa, e si partì dal convito. Ciò non fu però un sentimento di superbia, ma per istruzione di quelle malavvedute persone, che sol tanto consideravano l'esteriore, e la splendidezza per oggetto di distinzione, mentre esso fu sempre modestissimo, e nel tempo della sua carica di Vicario del Pontefice, non cambiò mai tenore di vita, ed in ogni circostanza, e nelle radunanze de Magistrati, e nelle pubbliche comparse, sempre tenne il solito luogo di cittadino...".

Poniamo attenzione su alcuni punti di questo episodio, spesso ricordato da chi si è occupato di Giovanni da Legnano⁵: oltre alle sue doti scientifiche e professionali, sono po-

⁵ F. DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», s. III, XIX (1901), pp. 1-137; FANTUZZI, *Notizie*, cit.; C. GHIRADACCI, *Historia di Bologna*, Bologna 1657; E. GIANNAZZA e G. D'ILARIO, *Vita e opere di Giovanni da Legnano*, Legnano 1983; M. C. DE MATTEIS, *Profilo di Giovanni da Legnano*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a

sti in risalto la sua austerità, il suo rigore morale e la sua decisa avversione per le apparenze; infatti, pur ricoprendo cariche importanti, come quella di vicario pontificio, Giovanni disdegnava usare il suo prestigio per distinguersi dagli altri, preferiva apparire un semplice cittadino...

Da qui l'idea di accostare le due testimonianze, che pur riguardando personaggi della stessa famiglia, esprimono atteggiamenti opposti rispetto all'esibizione del lusso.

Chi era Giovanni da Legnano? E soprattutto che ruolo ebbe a Bologna nella seconda metà del Trecento? A quale normativa voleva sfuggire la figlia Antonia? E ancora e soprattutto, perché Antonia non rivolse la supplica al padre?

I giudizi su Giovanni da Legnano, "*doctor sapientissimus*", "uomo in tutte le scienze miracoloso e dottore eccellentissimo riputato in tutta Italia" (così lo definisce Ghirardacci), "valent'uomo in legge e in ogni scienza" (così ne parla Muratori), forse talora persino esagerati, concordano nel definirlo un personaggio straordinario per le sue opere di diritto civile e canonico, per i suoi trattati sui più svariati rami dello scibile umano (spaziò dalla filosofia all'astronomia, dalla medicina alla matematica e persino all'astrologia), per la sua abilità politica e diplomatica e non ultimo per le sue doti morali e la sua schiettezza. Le cronache lo descrivono di massima modestia e reverenza, umile, ma non servile, sempre pronto ad ascoltare gli altri, sensi-

cura di O. Capitani, Bologna 1987, pp. 157-71; R. DONDARINI, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna 2000, pp. 267-300.

bile verso i poveri, di carattere non facile e con l'abitudine a parlare sempre chiaro.

Nato fra il 1300 ed il 1320 nella provincia milanese, dal conte Oldrendo de Lignano⁶, appartenente ad una famiglia che già dal 1277 compariva tra quelle di antica nobiltà, giunse a Bologna presumibilmente intorno al 1350⁷. Della sua vita a Milano, dove studiò, si hanno poche notizie: forse lasciò la sua città natale perché il principe Bernabò Visconti non si curava degli "uomini di cultura della sua città", forse perché attratto dalle attività culturali promosse dallo Studio bolognese, nonostante quegli anni non fossero di particolare splendore né per lo Studio né per la città di Bologna, la cui crisi politica incideva negativamente sulle sue condizioni sociali ed economiche. Sicuramente Giovanni non giunse a Bologna a causa di rapporti tesi con i Visconti, altrimenti non avrebbe scelto Bologna, appena entrata a far parte del dominio visconteo per la sua cessione, avvenuta proprio nel 1350, da parte dei Pepoli, dissanguatisi nelle lotte di predominio in Romagna, ai Visconti per la somma di 200.000 fiorini d'oro. Tale episodio aveva dato inizio alla politica espansionistica e commerciale dei Visconti in questi territori

⁶ La maggior parte dei cognomi deriva dall'etimologia dei luoghi in cui dimorava la famiglia; la famiglia degli Oldrendi divenne Legnani dai possedimenti che aveva presso Legnano, Legnarello e Cerro. In realtà solo i discendenti di Bologna trasformarono la provenienza in cognome.

⁷ BOSDARI, *Giovanni*, cit., riporta in appendice tutti i documenti relativi a Giovanni da Legnano e conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna.

e al loro forte attrito con la Chiesa, conclusosi, dopo alterne vicende, nel 1352 con la nomina di Giovanni Visconti a vicario pontificio della città di Bologna per dodici anni, subordinata alla compresenza di un legato pontificio e alla condizione che, passati i dodici anni, Bologna sarebbe rientrata sotto il libero dominio della Chiesa. Nel 1350, appena giunto a Bologna, Giovanni conseguì subito una "lettura" nello Studio, inoltre fu inserito fra i legali e i "probi viri" incaricati di stendere l'atto di restituzione dei beni e della cittadinanza a quelli che erano stati scacciati da Bologna durante la Signoria dei Pepoli.

Giovanni continuò gli studi con Paolo Liazari, insegnante di diritto, esperto di filosofia, matematica, astronomia e medicina ed iniziò la sua attività coadiuvato dalla moglie Novella⁸, figlia o nipote di Giovanni d'Andrea, insigne giurista bolognese, che, istruita in lettere e leggi, si narra che sostituisse il padre ed il marito sulla cattedra con notevoli successi; nel 1351 è già dottore in diritto canonico, nel 1353 è "*doctor utriusque iuris*", cioè in diritto civile e in diritto canonico.

Ebbe due figli legittimi, Battista ed Antonia⁹, e un figlio naturale, Marco; Battista divenne dottore in legge, Marco¹⁰,

⁸ Nel testamento di Giovanni da Legnano è detta "figlia di Federico, figlio di Giovanni Andrea".

⁹ Antonia sposò Eugenio dei Presbiteri, modenese, dottore di decretali.

¹⁰ Marco fu pure canonico di San Pietro, conte palatino, cappellano pontificio e lettore nello Studio nel 1385, ma ciò non lo salvò dall'accusa di

pure laureatosi in legge, fu impiccato per aver fatto borsa nera con sacchi di farina nel 1391. Pare che il padre Giovanni prevedesse una fine poco felice per questo figlio e per scongiurare tale fine lo sospendesse con le sue mani, lasciandolo poi andare, credendo in questo modo di sottrarlo al suo destino, ma evidentemente questo gesto quasi scaramantico non gli fu di nessun aiuto.

Accanto alla carriera universitaria, esercitò anche la professione di avvocato: fra i suoi clienti ricordiamo i frati del Convento di San Francesco, a cui era particolarmente legato, e a cui affidò in seguito il testamento, fonte principale per le sue notizie biografiche. Ebbe inoltre un particolare fiuto negli affari tanto che riuscì, per mezzo di proficue compravendite immobiliari, ad incrementare notevolmente il proprio patrimonio. Fu grazie a questa sua abilità che riuscì, dopo aver insegnato nella zona di S. Andrea degli Ansaldi e di S. Giacomo dei Carbonesi, a stabilire la sua scuola¹¹, secondo quanto afferma Guidicini, "in una casa bassa in via delle Scuole, detta poi via dei Libri (l'attuale via Carbonesi), all'angolo di un vicolo, che a sua volta costeggiava la stessa

tradimento per aver consegnato vettovaglie ad Andrea da Montetortore, nemico del comune di Bologna.

¹¹ L'origine di grandi edifici universitari risale al XV-XVI secolo; nei secoli precedenti le scuole erano disseminate in varie parti della città, soprattutto nella cappella di San Procolo. In particolare le scuole dei giuristi erano concentrate vicino a San Domenico. Si veda in proposito la topografia delle scuole dell'antico Studio di Bologna, in GIANAZZA - D'ILARIO, *Vita e opere*, cit., pp. 12-13.

proprietà a mezzogiorno, partendo da via San Mamolo"¹², sul luogo dell'attuale Palazzo Legnani-Pizzardi¹³.

La sua fama, oltre che dall'eccellenza del suo insegnamento nello Studio, fu accresciuta anche dai suoi incarichi politici e diplomatici e dalle sue opere, spesso ispirate proprio dalle vicende cittadine.

Furono anni molto difficili per Bologna¹⁴: prima sotto la signoria dei Visconti (1350-1355), poi sotto la signoria-tirannia di Giovanni da Oleggio (1355-1360), luogotenente di Giovanni Visconti che, giovandosi dei poteri di cui era investito e del malcontento dei bolognesi verso i Visconti, si impadronì della città, sempre più oggetto di contesa fra lo stato dei Visconti e quello della Chiesa.

Tale periodo ebbe conseguenze disastrose per la città ed in particolare per lo studio, con casi di corruzione dilagante: è naturale che in un ambiente del genere la figura di Giovanni da Legnano, di indiscussa dirittura morale, come abbiamo già visto, non abbia incontrato difficoltà ad imporsi.

Alcune particolari vicende cittadine, come la battaglia di San Ruffillo (1361), in cui i bolognesi arrestarono l'espansionismo visconteo, e il periodo in cui la città fu colpita

¹² G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna*, Bologna 1868-1873 (5 voll.), vol.II, p. 325.

¹³ La collocazione della scuola di Giovanni da Legnano in quella zona determinò due fatti importanti: la continuità di una scuola nello stesso luogo dove avevano insegnato Giacomo Bottrigari e Nicola Spinelli e l'inserimento definitivo di Giovanni nella vita pubblica di Bologna.

¹⁴ DONDARINI, cit., pp. 266-271.

dall'interdetto papale, ispirarono a Giovanni opere importanti quali il *"Tractatus de bello, de represaliis et de duello"* di carattere politico e dedicato all'Albornoz e il *"De ecclesiastico interdicto"*, di diritto canonico.

Intanto, non potendo fronteggiare un ulteriore tentativo delle truppe viscontee di riconquistare Bologna, Giovanni da Oleggio abbandonò la città il primo aprile del 1360, dopo averne ceduto il dominio al cardinale Egidio d'Albornoz, il cui arrivo in città segnò l'inizio della diretta signoria della Chiesa su Bologna. Nel 1364 divenne legato di Bologna Androino de la Roche che cercò di risollevarne le sorti di Bologna e dello Studio, che durante la fine del periodo visconteo e l'inizio del dominio della Chiesa era decaduto notevolmente a causa della diminuzione degli studenti e dei docenti in seguito alla nascita di altre sedi universitarie a Padova, Napoli e Pavia. In quello stesso anno la fama di Giovanni e la sua attività creativa erano al massimo con le opere *"De pace"* dedicata a Urbano V, *"De pluritate beneficiorum"* e *"De amicitia"*. Nel 1368 (anno in cui Giovanni fu nominato "conte Palatino" e compose l'opera "De Cometa") Androino, ben visto dai Visconti ma proprio per questo di ostacolo per la Chiesa, fu sostituito dal cardinale Anglic Grimoard de Grisac, fratello di Urbano V. Negli anni seguenti i tentativi dei legati pontifici di risollevarne le sorti economiche di Bologna e di placare il diffuso malcontento dei bolognesi e le varie ambascerie di Giovanni da Legnano tese al riconoscimento del dominio della chiesa, ma anche di una sorta di autonomia cittadina, furono inutili e il 19 marzo 1376 i bolognesi si ribellarono e costrinsero il legato Guglielmo di Noellet a lasciare la città.

Il tentativo di recupero dell'autonomia politica durò poco, infatti già nel 1377¹⁵ fu conclusa la pace con la Chiesa, con cui Bologna riconosceva formalmente la propria dipendenza dal papa, ma manteneva la sua autonomia. Definiti ulteriormente gli accordi della pace, Gregorio XI inviò i propri rappresentanti a riprendere simbolicamente il controllo della città e a nominare un vicario generale. In segno di riconoscenza verso Giovanni da Legnano, artefice della riconciliazione cittadina con la Chiesa, Gregorio XI, che già all'inizio del suo pontificato aveva individuato in Giovanni una persona assai degna di fiducia, al punto di affidargli l'incarico di provvedere all'istituzione a suo nome di un collegio per studenti, gli conferì la carica di vicario.

La scelta non poteva cadere su un personaggio più degno, non solo per l'integrità morale ed i meriti acquisiti nel campo del diritto, ma anche perché, grazie alle sue origini lombarde, poteva meglio imporsi alle diverse fazioni politiche bolognesi.

Giovanni prestò giuramento di fedeltà nelle mani dei commissari apostolici domenica 27 dicembre 1377: fu una festa per la città. Le cronache raccontano che il popolo bolognese era entusiasta di Giovanni ma che questo, pur essendo praticamente il signore di Bologna, non volle mai far sentire eccessivamente il peso della propria potenza, rinunciando ad assumere atteggiamenti di assoluta preminenza

¹⁵ Anagni, 4 luglio 1377: trattato di pace tra ambasciatori bolognesi, fra cui Giovanni da Legnano, e Gregorio XI. (DONDARINI, cit., p. 293).

nei confronti delle magistrature bolognesi, comportandosi sempre con massima modestia e profonda umiltà, rendendosi sempre più gradito a tutta la cittadinanza. Ricoprì la carica di vicario fino al 1382, rinunciando in questi anni alla carica di cardinale offertagli da Urbano VI, perché la moglie non accettò la condizione di entrare in convento.

Giovanni morì forse per peste il 16 febbraio 1383; fu seppellito, secondo le disposizioni testamentarie lasciate, nella chiesa di San Domenico, da cui la sua arca, scolpita dai fratelli veneziani Jacobello e Pietro Paolo delle Masegne, fu poi trasferita nel 1485 e i cui resti sono ancora visibili nel Museo Civico di Bologna. Con la morte di Giovanni il cognome del giurista si perpetuò nel tempo: da lui ebbe origine il ceppo bolognese dei Legnani che si estinse nel ramo maschile nel 1805 con la morte del Conte Girolamo Oldrendo di Filippo Andrea, da quell'anno la continuità della famiglia Legnani passò al ramo femminile dei Legnani Agucchi¹⁶.

Dopo pochi mesi dal conferimento della sua carica più prestigiosa, quella di vicario pontificio, seguita dalla cittadinanza onoraria concessagli dal popolo bolognese il 5 gennaio 1378, la figlia Antonia, come abbiamo letto nel nostro documento, si rivolse proprio a Lito Alidosi e Giovanni Castellani, i commissari apostolici inviati da Gregorio XI. Forse

¹⁶ Un gruppo di discendenti di Giovanni, noti come "Editori da Legnano", rappresentano, in quanto diffusori delle opere del loro illustre antenato, la continuità del giurista e dello scrittore. Il primo a dare in stampa nel 1487 l'opera "De bello", fu proprio un omonimo di Giovanni. Cfr. GIANAZZA - D'ILARIO, *Vita e opere*, cit., pp. 41 - 45.

il padre, per l'autorità che ricopriva e per il suo rigore morale, non avrebbe mai potuto o voluto concedere nessuna deroga a quanto stabilito dalla legge ed in particolare da quegli statuti "*nuper edita*" a cui si riferisce il documento esaminato, cioè quelli redatti fra il 1376 e il 1378¹⁷.

Ma che cosa stabiliva esattamente questo statuto? E perché il legislatore di quest'epoca si interessava all'abbigliamento femminile? Occorre fare un passo indietro: l'interesse della legislazione comunale nei confronti delle vesti e degli ornamenti non era una novità di quegli anni, né tantomeno un fenomeno della sola città di Bologna. Infatti era già dalla fine del XIII secolo che autorità civili ed ecclesiastiche cercavano di mettere ordine e di limitare gli eccessi nel mondo delle apparenze, proprio quel mondo tanto criticato da Giovanni da Legnano.

Le prime norme suntuarie (cioè che regolavano il lusso) ebbero origine a Bologna nel 1250¹⁸, in un momento di pie-

¹⁷ *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1997-1999 (3 voll.), vol. I, p. 70: "Gli statuti sono stati redatti tra l'aprile del 1376 e - presumibilmente - il novembre del 1378; un'ulteriore revisione del testo legislativo venne effettuata da un'altra commissione statutaria nominata dagli anziani degli ultimi mesi del 1378. Il rubricario è stato redatto nel 1379".

¹⁸ Il disciplinamento suntuario durerà fino alla fine del XVIII secolo, cioè fino a quando si arrivò a teorizzare la libertà di vestire. Ciò avvenne in Francia nel 1793, quando si dichiarò che "Nessuno potrà costringere un cittadino o una cittadina a vestirsi in maniera particolare ...; ognuno è libero di portare il vestito o la guarnizione che gli pare". Cfr. *La legislazione suntuaria - secoli XIII-XVI - Emilia-Romagna*, a cura di

na affermazione comunale e furono inserite negli statuti comunali di quello stesso anno. In particolare vietavano alle donne che non esercitassero il meretricio di indossare indumenti lunghi fino a terra o nastri di oltre un braccio e mezzo: tale norma mirava solo a distinguere le donne dabbene dalle *"malae mulieres"*¹⁹; la prima vera e sistematica legislazione suntuaria si ha con gli statuti del 1288 e riguarda, oltre le vesti e gli ornamenti, anche le cerimonie nuziali ed i funerali. Da quell'anno in tutti gli statuti successivi fino all'ultima redazione del 1454, furono inseriti libri o rubriche che definivano, con più o meno precisione, le tipologie di vesti e/o le quantità di gioielli che le donne potevano sfoggiare, talora suddivise secondo le categorie sociali di appartenenza, talora no.

Negli statuti dei periodi signorili (per la prima volta nel 1335) erano previste delle categorie privilegiate: le mogli e le figlie di cavalieri, dottori ed avvocati non erano soggette a nessuna restrizione e potevano sfoggiare qualsivoglia tipo di veste e gioielli (*"milites set doctores et advocatos iuris canonici vel civili set uxores ac nurus et fillias cuiuslibet eorum"*)²⁰.

Gli statuti del 1376-78, quelli a cui il documento fa riferimento, redatti all'indomani della rivolta bolognese contro

M. G. Muzzarelli, Bologna 2002, p. XXV: tutti i documenti di argomento suntuario verranno citati da questa edizione.

¹⁹ *La legislazione*, cit., p. 47.

²⁰ *La legislazione*, cit., p. 79.

la Chiesa ed espressione di una rinascita dell'autonomia comunale, non prevedevano esenzioni per nessuna categoria sociale, essendo il limite allo sfoggio imposto dalla condizione economica: chi poteva pagare la multa era in grado di permettersi ogni sorta di vanità.

La particolarità di questi statuti, oltre al tentativo di inserire un egualitarismo più formale che sostanziale, è l'estrema accuratezza con cui nella specifica rubrica vengono descritti i tessuti, le fogge, gli ornamenti, i gioielli e le relative multe per chi, incurante della proibizione, li indossa e sfoggia.

La normativa sanciva, ad esempio che nessuna donna, di qualsiasi condizione e stato sociale, poteva indossare vesti con ornamenti d'oro e d'argento di peso superiore alle 12 once per veste o per copricapo, pena tre lire; non poteva indossare più di tre anelli con o senza perle, pena 20 soldi; che nessuna donna poteva indossare vesti foderate o profilate di pelliccia di ermellino, pena 40 soldi; che non poteva indossare cinture di oro o d'argento di peso superiore alle 20 once, con smalto o no; che in ogni cintura non poteva avere gemme, perle e pietre preziose oltre il peso stesso della cintura, pena 3 lire; che non poteva indossare vesti di "sciamito", ossia tessuto fine di velluto o seta, di "tartarino", cioè tessuto pregiato, di "camucato", cioè di tessuto serico di origini orientali a motivi lucidi e opachi come il damasco o di "baldacchino", cioè tessuto di seta grossa sul tipo di quelli fatti a Bagdad, ricamati di oro o argento, pena 3 lire; non potevano indossare vesti con immagini o figure o lette-

re ricamate in seta o bottoni ("maspillus") ricamati d'oro e d'argento, pena 3 lire, e così via²¹.

Dunque le proibizioni erano per tutte, tante e ben precise: però bastava pagare e tutto era concesso²²; tutti erano in qualche modo accontentati: non solo il desiderio di ostentazione era appagato, ma in più le multe costituivano un'eccellente risorsa finanziaria per il comune, che sguinzagliava ufficiali appositamente incaricati dell'osservanza delle norme e di multare i contravventori (non dimentichiamo che le multe per gli sfoggi femminili gravavano sugli uomini, mariti o padri, che esibivano il loro prestigio economico e sociale su mogli e figlie).

Diversa sarà la legislazione successiva che ripristinerà le distinzioni sociali, indicando le vesti e i gioielli che sono concesse alle donne di ogni categoria, arrivando addirittura nel 1454, con la legislazione emanata dal cardinale legato Bessarione, ad una suddivisione della società cittadina in sei categorie, ciascuna caratterizzata da norme estetiche ben precise e al cui vertice vi sono le mogli e le figlie dei cavalieri, seguite da quelle dei dottori²³.

²¹ *La legislazione*, cit., pp. 106-107.

²² M. G. MUZZARELLI, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino 1996, pp. 141-142.

²³ Trascrizione della Provvisione del cardinale Bessarione del 24 marzo 1453, in *La legislazione*, cit., p. 148; si vedano anche le osservazioni della curatrice alle pp. 10-11: "Alle mogli e alle figlie dei cavalieri era concesso indossare una veste cremisina, una veste di velluto, ma non cremisi, un lucco di cremisino o di panno rosato ed un'altra veste di

Ma tutto ciò, sebbene estremamente interessante, esula dal nostro discorso e del resto è stato ampiamente e minuziosamente studiato da Maria Giuseppina Muzzarelli²⁴, che coordina da anni gli studi sulla legislazione suntuaria e con cui ho collaborato in questi ultimi anni.

Riconsideriamo, alla luce di quanto finora detto, i documenti letti.

Dal primo, l'accoglimento della supplica di Antonia, emerge la tenacia con cui la donna, di cui non si hanno altre notizie biografiche, vuole indossare qualsiasi tipo di ornamento, incurante non solo della normativa vigente, ma forse anche dell'atteggiamento paterno, così palesemente contrario al lusso e all'apparenza. E perché inoltrare una supplica, quando, come abbiamo sottolineato, gli statuti in vigore in quegli anni, consentivano di eludere ogni restrizione pagando multe quasi irrisorie rispetto al valore delle vesti e dei gioielli indossati? E soprattutto perché quella supplica non è rivolta al vicario, vero signore della città, ma

panno rosato, uno strascico di 2/3 di braccio; alle donne dei dottori era concesso un minor numero di capi, uno strascico di mezzo braccio, meno gioielli e così via fino all'ultima categoria sociale, costituita dalle donne del contado".

²⁴ Oltre alle opere già citate, sullo stesso tema si veda: M. G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999; *Disciplinare il lusso - La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. G. Muzzarelli e A. Campanini, Roma 2003.

proprio a chi gli ha conferito tale potere, cioè i commissari apostolici Lito e Giovanni? Il desiderio di Antonia era soltanto una vanità femminile o anche l'aperta ostentazione del privilegio di essere figlia di colui che oltre ad essere vicario era anche uno dei più famosi dottori dello studio, proprio in anni cui era stato abolito, almeno formalmente, ogni tipo di privilegio? O forse era un'aperta ribellione verso il padre la cui vita ed opera erano state contraddistinte da quelle qualità morali così ben tratteggiate nell'episodio che ho accostato alla supplica, per accentuare il contrasto fra Giovanni ed Antonia?

Forse Giovanni da Legnano non avrebbe mai concesso una deroga a quanto stabilito dalla legge e tanto meno avrebbe pagato una multa, seppur minima, per acconsentire al desiderio di Antonia di "apparire".

Lo stesso Giovanni, anni prima (fra il 1365 e il 1366) si era trovato costretto a pagare due multe a causa della moglie che per ben due volte, a distanza di poco più di un mese, era stata sorpresa "in difetto" dal notaio comunale addetto al controllo delle norme suntuarie: la prima volta davanti alla chiesa di Sant'Antonio (erano i luoghi dove i notai si recavano più spesso, appositamente per fare multe)²⁵, la

²⁵ Famoso l'episodio, spesso ricordato dalla Muzzarelli, accaduto nel 1286 a "Domina Francisca uxor Fey domini Bonacursi" che, sorpresa davanti alla chiesa di San Domenico con uno strascico più lungo di quanto consentito, fu protetta dalla folla che impedì agli ufficiali del comune la misurazione dello strascico ("propter tumultum gencium non potuit mensurari": *La legislazione*, cit., p. 49).

seconda volta fuori casa "cum uno caputeo in capite contra formam statutorum comunis...", cioè indossava il cappuccio fuori casa, mentre le norme statutarie di quel periodo (sono probabilmente quelle del 1335, poi riprese nel 1357 nella rubrica "De pena portancium ornamenta"), stabilivano che nessuna donna di più di quarant'anni di qualsiasi stato e condizione portasse il cappuccio fuori casa, pena 25 lire ("... quod nulla mulier maior quadraginta annorum cuiuscumque status et conditionis existat, de cetero posit vel debeat portare (de die) caputeum extra domum, ... pena vigintiquinque librarum bononinorum")²⁶.

Forse il povero Giovanni, così austero e contrario alle apparenze, era in contrasto con le donne di famiglia? È per questo motivo che prima dell'ultimo viaggio a Roma come ambasciatore presso il Papa, Giovanni depositò nel Convento di San Francesco "tutti i suoi danari, gioie, come pure altre cose preziose appartenenti alla moglie" come ci racconta Fantuzzi, poi restituiti nel 1389 al figlio Battista?

Come ho già accennato prima, la ricerca sulla legislazione suntuaria è stata capillare, ma ci sarebbe ancora tanta documentazione da scandagliare sistematicamente, soprattutto per farci capire come queste leggi, che entravano in quella che oggi è la sfera privata delle persone, si riflettevano sulla vita quotidiana delle persone e soprattutto di "certe

²⁶ Le multe si trovano fra 74 contravvenzioni in materia d'ornamenti femminili mescolate ad altre relative alla detenzione illecita di capre ed altre denunce di danni arrecati (*La legislazione*, cit., pp. 84-101).

persone” come il nostro Giovanni da Legnano e la figlia Antonia.

Purtroppo non è possibile rispondere, almeno all’attuale stato della ricerca, a queste domande; del resto non so nemmeno se basterebbe una normale ricerca sulle fonti documentarie, perché forse il significato del documento va cercato non solo attraverso un’analisi storica e sociale, ma anche e soprattutto attraverso la conoscenza dei personaggi in esso coinvolti, che nel nostro caso, pur legati da vincolo familiare, sembrano essere in contrapposizione ideologica.

Forse Giovanni, come padre, avrebbe voluto accogliere la supplica della figlia, e forse come vicario, in forza della sua autorità, avrebbe potuto anche concedergliela personalmente, ma ciò non sarebbe stato in contrasto con il ruolo che aveva assunto su mandato del papa di fronte alla città?

Certo questa è solo un’interpretazione, forse anche semplice o un po’ forzata, sicuramente molto suggestiva.

LA NORMATIVA FISCALE NEL DISTRETTO DI BOLOGNA. GLI UFFICIALI PERIFERICI (1376-1401)

ENZO DELLA BELLA *

Il tema degli ufficiali nel basso medioevo e nel rinascimento è stato sovente affrontato e sviluppato dalla storiografia recente per gli importanti nessi storici di tipo sociale e politico che tale filone di ricerca può mettere in luce. Al di là del gettare uno sguardo sulla mobilità sociale o alle attitudini di certi gruppi parentali nel trovare il loro ruolo nella società di allora, le indagini sugli ufficiali periferici, che furono lo strumento del potere politico delle antiche formazioni statuali sul proprio territorio possono mostrare, nella peculiarità di buon funzionamento o cronica insufficienza di un ufficio, oltre che di uniformità di applicazione dello stesso in tempi e in zone pedologicamente diverse, la maturità politica e il pragmatismo di una città o di uno stato.

Un interessante seminario, tenutosi nel 1996-97 all’università di Pisa dal titolo “Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento”¹ ha ripreso l’argomento, puntualizzando che:

* *Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 5.6.2004.*

¹ F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, «Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore», s. IV,